

ALBERTINI (*AP-CpE-NCD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTINI (*AP-CpE-NCD*). Signora Presidente, esordirò con una citazione molto nota ma non sempre applicata, almeno in un passato recente: *nemo tenetur se detegere*. Nessuno, in un Paese civile, in uno Stato di diritto, può essere obbligato ad affermare la propria responsabilità penale, né deve essere sottoposto ad azioni coattive perché questo avvenga, anche se in un passato non lontanissimo la confessione era considerata la regina delle prove, cioè la modalità più appropriata per affermare la repressione dei reati da parte dello Stato.

Mi permetto di fare una breve digressione con riguardo a una sovrana, Maria Teresa d'Austria, che è ricordata nella storia d'Europa, e anche più modestamente nella storia della mia città, come una sovrana illuminata che nel suo lunghissimo regno fece molti atti di governo ricordati con positività per lo sviluppo civile (non solo la riforma del catasto, ma la buona amministrazione e le opere pubbliche, tra cui, per esempio, la costruzione del Teatro alla Scala a Milano), ma intervenne anche con una modalità del tutto appropriata per i tempi che, letta con gli occhi di oggi ci pare peraltro atroce, proprio sulla tortura. Nel 1769 pubblicò un editto, la «*Constitutio criminalis theresiana*», che venne a essere operativo in tutto l'impero austroungarico.

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 10,20)

(*Segue* ALBERTINI). L'editto affermava che non solo la tortura era lecita, ma quasi ne faceva obbligo ai tribunali per poter ricercare le prove della commissione dei delitti; inoltre introduceva - e questo è l'aspetto, se volete, positivo e in evoluzione - degli elementi di temperamento rispetto alle atrocità di ciò che consentiva. Ad esempio, la scala di stiramento, che doveva provocare, se protratta e intensificata, la lussazione delle spalle dell'imputato presunto reo da far confessare, doveva essere applicata per un certo periodo di tempo e non oltre, per una certa intensità e non oltre. Inoltre, seppure veniva ammesso che si provocassero delle ustioni gravi sui fianchi dell'imputato anche con l'uso di candele o altri mezzi idonei, questo supplizio doveva continuare per un certo periodo; se, alla fine, questa persona, magari in condizioni drammatiche, con un'infezione per le ustioni subite, con le spalle ormai inservibili, ancora resisteva alla confessione, secondo le disposizioni di questo provvedimento doveva essere considerato innocente.

Quale cammino è stato fatto in trecento anni nella civilissima Milano o nell'Impero austroungarico rispetto a quella condizione? Più recentemente, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e la Convenzione dell'ONU del 1984 hanno vietato a tutte le civiltà giuridiche che fanno parte del consesso civile l'utilizzo della tortura e l'applicazione di trattamenti di pena degradanti e infamanti?

Nell'affrontare questo tema, il nostro Parlamento si è dovuto porre davanti a delle esigenze opposte: la necessità di poter consentire alle indagi-

ni di fare il percorso utile, anche con l'escussione degli imputati o degli indagati, e la tutela della libertà, dell'onore, della dignità, nonché dell'integrità fisica delle persone sottoposte a indagini.

Poi c'era un altro tema di particolare rilievo giuridico, che si è dovuto approfondire a lungo per trovare una soluzione equa: specificità del reato di tortura rispetto al delitto comune, che riguarda invece tutte le azioni che provocano lesioni (traumi fisici o psichici, ferite, sofferenze e quant'altro) che fanno parte del diritto comune. L'esigenza di intervenire con specificità inventando, nel senso di trovare le modalità appropriate per la caratterizzazione del reato di tortura, viene proprio da questa realtà. Fino a non molto tempo fa, negli ordinamenti giuridici degli Stati una forma di tortura più o meno surrettizia era quasi considerata legale, ammessa per consentire allo Stato di reprimere i reati in danno della dignità umana e della tutela delle esigenze della persona. In questa norma, quella che era la parte più critica, non solo cioè la distinzione tra reati comuni e specifico reato di tortura, che è stata ricordata da molti degli interventi che abbiamo ascoltato in discussione generale e ora in dichiarazione di voto, ma anche il fatto che l'introdurre questo reato avrebbe limitato le possibilità di intervento delle Forze dell'ordine e degli organi di polizia giudiziaria nella repressione dei reati, credo abbia trovato un giusto equilibrio nelle formule edittali che sono state individuate.

È chiaro che lo Stato è l'unico ente titolato all'esercizio legittimo della violenza quando deve contrastare un'altra violenza, ma non può eccedere oltre questo limite, perché il diritto alla dignità della persona prevale su quello della necessaria repressione dei reati.

Parlo delle Forze dell'ordine, quelle vere, quelle dell'ordine, quelle in cui ci riconosciamo. Porto qui uno stemma che mi onora grandemente: sono carabiniere onorario, quindi chi più di me, più ancora di chi lo è stato effettivo, può essere orgoglioso del fatto che nel nostro Paese ci siano queste professionalità e queste dignitose persone che ci difendono dai reati e perseguono la legge nel superiore interesse della nostra comunità?

In queste norme c'è qualcosa che riguarda le disfunzioni e le deviazioni dal corretto compito di far rispettare la legge e reprimere i reati e non credo che nessuno degli appartenenti alle Forze dell'ordine trovi in questi limiti degli argomenti contrari al corretto esercizio delle proprie funzioni. Sono stati individuati in maniera puntuale i termini per cui questo fatto possa essere salvaguardato. È un elemento importante, che ha avuto, nelle discussioni che sono state fatte, anche momenti di contrasto dialettici tra chi voleva negare questa possibile interpretazione contraria ai principi fondanti del nostro ordine civile e chi, invece, lo riteneva un pericolo.

La discrezionalità e il buonsenso degli agenti delle Forze di polizia rimangono intatti nei momenti in cui questi esercitano legittimamente la violenza, anche privando della libertà e anche con forme di persuasione aggressive ancorché legittime. Certo, non può essere tollerato quello che dagli Stati civili e dall'evoluzione del diritto in avanti è considerata una conquista del nostro vivere.

Richiamando, quindi, ancora il motto latino con cui ho iniziato questo breve intervento, *nemo tenetur se detegere*, il diritto al silenzio rimane

ed è confermato. Ma, non è però vero che *nemo tenetur se detergere* (e qui faccio apposta un refuso): nessuno di noi può evitare di pulirsi, anche nella propria identità spirituale, non solo in quella fisica, per essere fino in fondo un Paese civile. (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e GAL (DI, Id, GS, M, MPL, RI, E-E). Congratulazioni*).